COMUNE DI CANNARA

Provincia di Perugia

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di BILANCIO DI PREVISIONE 2022 – 2024 e documenti allegati

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Marco Malizia

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 6 del 07.06.2022

PARERE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2022-2024, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024, del Comune di Cannara. che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

lì 07.06.2022

Il revisore unico

Dott. Marco Malizia

Marco Volicie

Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI	4
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE	4
DOMANDE PRELIMINARI	
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI	
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2021	
BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024	
Riepilogo generale entrate e spese per titoli	6
Fondo pluriennale vincolato (FPV)	9
Previsioni di cassa	[] 12
La nota integrativa	17
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI	18
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2022-2024	4 20
A) ENTRATE	20
Entrate da fiscalità locale	20
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria	22
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni	
Sanzioni amministrative da codice della strada	23
Proventi dei beni dell'ente	24
Proventi dei servizi pubblici	25
Canone unico patrimoniale	26
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI	27
Spese di personale	
Spese per incarichi di collaborazione autonoma	
Spese per acquisto beni e servizi	28
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)	
Fondo di riserva di competenza	32
Fondo di riserva di cassa	
Fondi per spese potenziali	33
Fondo di garanzia dei debiti commerciali	34
ORGANISMI PARTECIPATI	35
SPESE IN CONTO CAPITALE	37
INDEBITAMENTO	37
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI	39
CONCLUSIONI	40



PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto dott. Marco Malizia, revisore unico nominato con delibera dell'organo consiliare n. 11 del 25.05.2022, dichiarata immediatamente esecutiva;

Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
- che è stato ricevuto in data 01.06.2022 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024, approvato dalla giunta comunale in data 31.05.2022 con delibera n.71 completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione:
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.L.gs. n. 267/2000, in data 31/05/2022 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2022-2024;

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.L.gs. n. 267/2000.

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Cannara registra una popolazione al 01.01.2021, di n. 4275 abitanti.

DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2021 ha aggiornato gli stanziamenti 2021 del bilancio di previsione 2021-2023.

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.L.g.s. n. 118/2011.

L'Ente ha gestito in esercizio provvisorio. rispettando le prescrizioni e le limitazioni previste dall'art. 163 del TUEL.

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2022-2024, visto il Decreto Ministeriale del 31.05.2022 pubblicato in G.U. n. 127 del 01.06.2022 che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio 2022-2024 al 30.06.2022.

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL.

Relativamente ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà l'Organo di revisione attesta che:

- l'Ente non è strutturalmente deficitario.
- l'Ente non è in disavanzo.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente non ha deliberato modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali, ad eccezione delle tariffe T.A.RI. che vanno a finanziare il Piano Finanziario del servizio gestione rifiuti urbani.

L'Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre l'esercizio.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente ha, nel bilancio di previsione 2022-2024, tenuto in considerazione gli effetti dell'emergenza epidemiologica.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2021

L'organo consiliare ha approvato con delibera n.9 del 25.05.2022 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2021.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n. 56 in data 04.05.2022 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui.

Risultato di amministrazione

	31/12/2021
Risultato di amministrazione (+/-)	2.732.946,21
di cui:	
a) Fondi vincolati	511.484,25
b) Fondi accantonati	1.497.972,73
c) Fondi destinati ad investimento	124.901,92
d) Fondi liberi	598.587,31
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	2.732.946,21

HH

La situazione di cassa dell' Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati: Situazione di cassa

	2019	2020	2021
Disponibilità:	1.483.641,03	1.780.801,35	1.992.175,60
di cui cassa vincolata	462.461,80	252.695,25	51.429,53
anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'impostazione del bilancio di previsione 2022-2024 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1° agosto 2019.

BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2022, 2023 e 2024 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2021 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

MX

				ANCIO DI PREVISI				
			RIEPILOGO	GENERALE ENTRA	TE PER TITOLI			
	OLO LOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 20:
			_				1	
		Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ^{p)}		previsioni di competenza	126642,66	112728,97	0,00	0,00
		Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		previsioni di competenza	103782,08	354342,45	0,00	σ,00
		Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsionì di competenza	147796,68	0,00	0,00	0,00
		- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)		previsioni di competenza	0,00	0,00		
		- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	1780801,35	1992175,60		
10000	ттого 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1455859,57	previsione di competenza previsione di cassa	2586872,00 3881891,92	2671679,74 4127539,31	2706576,90	2732807,13
10000	πτοιο 2	Trasferimenti correnti	9938,17	previsione di competenza previsione di cassa	259399,34 272823,53	214180,89 224119,06	147388,00	133699,97
0000	ттого з	Entrate extratributarie	164658,89	previsione di competenza previsione di cassa	551014,18 653733,92	492402,00 657060,89	498402,00	506402,00
40000	ПТОLО 4	Entrate in conto capitale	679864,91	previsione di competenza	4926468,83 5263976,35	6205133,55 6884998,46	506000,00	451000,00
50000	тпосо 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60000	птого 6	Accensione prestiti	20538,14	previsione di competenza previsione di cassa	1133250,00 1196165,06	400000,00 420538,14	400000,00	500000,00
70000	ПТОLО 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	1000000,00 1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00
90000	πτοιο 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	7666,98	previsione di competenza previsione di cassa	2897000,00 2939785,80	2897000,00 2904666,98	2897000,00	2897000,00
re	OTALE TITOLI		2338526,66	previsione di competenza	13354004,35 15208376,58	13880396,18 16218922,84	8155366,90	8220909,10
OTALE G	ENERALE DEG	LLE ENTRATE	2338526,66	previsione di competenza		14347467,60 18211098,44	8155366,90	8220909,10

previsione di cassa 16989177,93 18211098,44

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal (2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DIgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di

Comune di Cannara Prot. n. 0005383 del 16-06-2022 arrivo

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2022-2024

Pagina 7 di 401

BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI										
птого	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANN 2024			
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	F 0,00	P 0,00	0,00			
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NO	ON CONTRATTO		0,00	0,00	0,01	0,02			
7170LO 1	SPESE CORRENTI	794071,64	previsione di competenza di cui giù impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3529786,26 (0,00) 3858989,93	3394123,84 112728,97 0,00 3881999,44	3251525,66 0,00 (0,00)	3267900,11 0,00 (0,00)			
πτοιο 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	245331,67	previsione di competenza di cui giò impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6212360,6 (0,00) 6530645,73	6959476,00 667535,11 0,00 7204807,67	906000,00 0,00 (0,00)	951000,00 0,00 (0,00)			
πτοιο 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 (0,00)	0,00 8,00 (8,00)			
71TOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincalata previsione di cassa	93078,91 (0,00) 93080,08	96867,76 0,00 0,00 96867,76	100841,24 0,00 (0,00)	0,00 (0,00)			
πτοιο 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato ^a di cui fondo pluriennale vincoloto previsione di cassa	1000000,00 (0,00) 1000000,00	1000000,00 0,00 0,00 1000000,00	1000000,00 0,00 (0,00)	100000,00 0,00 (0,00)			
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	91281,31	previsione di competenza di cui giù impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassà	2897000,00 (0,00) 3050508,66	2897000,00 0,00 0,00 2988281,31	2897000,00 0,00 (0,00)	2897000,00 0,00 (0,00)			
	ΤΟΤΑΙΕ ΠΤΟΙΙ	1130684,62	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo piuriennale vincolata previsiona di cassa	13732225,77 0,00 14533224,40	14347467,60 780264,08 0,00 15171956,18	8155366,90 0,00 0,00	8220909,10 <i>0,00</i> 0,00			
	TUTALE GENERALE DELLE SPESE	1130684,62	pravisione di competenza di cui giù impegnata* di cui fondo piuriennale vinculato previsione di cassa	0,00 14533224,40	14347467,60 780264,08 0,00 15171956,18	0,00	8220909,10 0,00 0,00			

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Avanzo presunto

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).

HM

Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

In assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Dal bilancio di previsione 2021-2023 nel caso di applicazione dell'avanzo presunto per le quote vincolate ed accantonate, le tabelle A1 e A2 sono obbligatorie.

L'allegato a/1 elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato nel corso del primo esercizio considerato nel bilancio stesso e preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 42, comma 9, del presente decreto e dell'articolo 187, commi 3 e 3 quinquies, del TUEL.

L'allegato a/2 elenca le risorse vincolate presunte rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.

Le quote vincolate del risultato di amministrazione sono definite dall'articolo 42, comma 5, al presente decreto, e dall'articolo 187, comma 3-ter, del TUEL, che distinguono i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, i vincoli derivanti dai trasferimenti, i vincoli da mutui e altri finanziamenti e i vincoli formalmente attribuiti dall'ente

N.B. Solo nel caso di approvazione del bilancio di previsione successiva all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, è possibile applicare al bilancio di previsione anche l'avanzo destinato ad investimenti. Al riguardo l'allegato a/3 elenca le risorse presunte destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione prevede l'utilizzo delle quote destinate del risultato di amministrazione. Le risorse destinate agli investimenti sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvato con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.

HI

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2022 sono le seguenti:

FONTI DI FINANZIAMENTO FPV 2022	Importo
FPV APPLICATO IN ENTRATA	467.071,42
FPV di parte corrente applicato	112.728,97
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	338.161,07
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	16.181,38
FPV di entrata per partite finanziarie	0,00
FPV DETERMINATO IN SPESA	467.071,42
FPV corrente:	112.728,97
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	112.728,97
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):	354.342,45
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	16.181,38
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	338.161,07
FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie	0,00

Fondo pluriennale vincolato FPV iscritto in entrata per l'esercizio 2022

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Entrate correnti vincolate	
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	76.106,55
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	33.978,34
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui	
il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	0,00
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il	
rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	0,00
altri incarichi	2.644,08
Totale FPV entrata parte corrente	112,728,97
Entrata in conto capitale	354.342,45
Assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte capitale	354.342,45
TOTALE	467.071,42

L'organo di revisione ha verificato, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di spesa e che il FPV di spesa corrisponda al FPV di entrata dell'esercizio successivo.

Previsioni di cassa

	PREVISIONI DI CASSA ENTRATE	PER TITOLI
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2022
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	1.992.175,60
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.127.539,31
2	Trasferimenti correnti	224.119,06
3	Entrate extratributarie	657.060,89
4	Entrate in conto capitale	6.884.998,46
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	420.538,14
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.904.666,98
	TOTALE TITOLI	16.218.922,84
	TOTALE GENERALE ENTRATE	18.211.098,44

	PREVISIONI DI CASSA DELLE SPES	E PER TITOLI
		PREVISIONI DI CASSA
		ANNO 2022
1	Spese correnti	3.881.999,44
2	Spese in conto capitale	7.204.807,67
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
4	Rmborso di prestiti	96.867,76
	Chiusura anticipazioni di istiutto	
5	tesoriere/cassiere	1.000.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	2.988.281,31
	TOTALE TITOLI	15.171.956,18
	SALDO DI CASSA	3.039.142,26

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'Organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo garantisce il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto per le relative entrate.

In merito alla previsione di cassa spesa, l'organo di revisione ha verificato che la previsione tenga in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ("di cui FPV") e che, pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi hanno partecipato alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2022 comprende la cassa vincolata per euro 51.429,53.

L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento				1.992.175,60
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e pereguativa	1.455.859,57	2.671.679,74	4,127,539,31	4.127.539,31
2	Trasferimenti correnti	9.938,17	214.180,89		224.119,06
3	Entrate extratributarie	164.658,89	492.402,00	657.060,89	657.060,89
4	Entrate in conto capitale	679.864,91	6.205.133,55	6.884.998,46	6.884.998,46
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	0,00	0,00	0,00
6	Accensione prestiti	20.538,14	400.000,00	420.538,14	420.538,14
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	7.666,98	2.897.000,00	2.904.666,98	2.904.666,98
	TOTALE TITOLI	2.338.526,66	13.880.396,18	16.218.922,84	16.218.922,84
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.338.526,66	13.880.396,18	16.218.922,84	18.211.098,44

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1	Spese Correnti	794071,64	3.394.123,84	3.251.525,66	3.881.999,44
2	Spese In Conto Capitale	245331,67	6.959.476,00	7.204.807,67	7.204.807,67
3	Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie	0		0,00	0,00
4	Rimborso Di Prestiti	0	96.867,76	100.841,24	96.867,76
	Chiusura Anticipazioni Da Istituto				
5	Tesoriere/Cassiere	0	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7	Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro	91281,31	2.897.000,00	2.988.281,31	2.988.281,31
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.130.684,62	14.347.467,60	14.545.455,88	15.171.956,18
	SALDO DI CASSA				3.039.142,26

N.B. Il comma 555 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/201) al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ha stabilito che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Verifica equilibrio corrente anni 2022-2024

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

HM

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per gli Enti locali)⁽¹⁾

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
ondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1992175,60			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		112728,97	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
3) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		3378262,63	3352366,90	3372909,10
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
c) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		3394123,84	3251525,66	3267900,11
di cui: - fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			322588,40	325633,75	329107,60
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
s) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		96867,76	100841,24	105008,99
di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+8+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIF COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	PI CON	TABILI, CHE HA	NNO EFFETTO SULL	'EQUILIBRIO EX ART	ricolo 162,
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti ⁽²⁾	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00		
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di	(+)		0,00	0,00	0,00
egge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche					
disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽⁹⁾					
O=G+H+I-L+M		1	0,00	0,00	0,00

MH

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = 0+Z+S1+S2+T-X1-	X2-Y	0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e de rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)			
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica (1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

N.B. La RGS Circolare n 8 del 15 marzo 2021 ha confermato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito) come già stabilito con Circolare n 5 del 9 marzo 2020. Nella medesima Circolare 8/2021, tenendo conto del rispetto per gli anni 2021 e 2022, in base ai dati dei bilanci di previsione 2020-2022, a livello di comparto, dell'equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1- bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), la RGS ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall'articolo 10 della richiamata legge n. 243 del 2012, per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel richiamato biennio 2021-2022. Restano, comunque, ferme, per ciascun ente, le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento, nonché l'obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000 (anche a consuntivo, come prescritto dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018).

L'equilibrio finale è pari a zero.

Utilizzo proventi alienazioni

Gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

L'Ente non si è avvalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-bis, comma 4, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135.

Si ricorda che i proventi da alienazione del patrimonio disponibile (ai sensi dell'art. 1, comma 443 della legge n. 228/2012 e art. 56 bis, comma 11, D.L. n. 69/2013), nella misura del 10% devono finanziare obbligatoriamente e prioritariamente l'estinzione anticipata dei mutui e poi le spese di investimento.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

L'ente non si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma 867 Legge 205/2017.

N.B.: Decreto fiscale (DL 124/2019, legge 157/2019) art 57 co. 1-quater modifica l'articolo 7 comma 2 del dl 78 del 2015, e viene prorogata al 2023 (prima era 2020) la possibilità che gli enti locali utilizzino senza vincoli di destinazione (anche per la parte corrente) le economie derivanti da: a) operazioni di rinegoziazione di mutui

b) dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:

a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;

Mn

- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;
- f) accensioni di prestiti:
- g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.
- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
 - a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
 - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
 - c) eventi calamitosi,
 - d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
 - e) investimenti diretti.
 - f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.L.gs.118/2011)

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti (indicare solo l'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni precedenti).



Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
recupero accertamento I.C.I./I.M.U.	160.000,00	180.000,00	200.000,00
recupero evasione tassa rifiuti	30.000,00	40.000,00	50.000,00
TASI accertamento e revisione	60.000,00	40.000,00	20.000,00
trasferimento contributo spese elettorali	13.000,00	11.000,00	11.000,00
contributi per indagini statistiche-censimenti	7.000,00	0,00	0,00
proventi utilizzo strutture comunali	14.175,00	14.175,00	14.175,00
violazione ai regolamenti comunali e ordinanze	3.000,00	3.000,00	3.000,00
proventi violazioni al codice della strada	20.000,00	20.000,00	20.000,00
proventi condono edilizio	5.000,00	5.000,00	5.000,00
proventi concessioni edilizie e sanzioni (L.10/77)	190.000,00	190.000,00	190.000,00
sanzioni amm.art.167 D.L.gs 42/2004 per danni ambient	6.000,00	6.000,00	6.000,00
introiti somme da destinare a interventi infrastrutturali	20.000,00	20.000,00	20.000,00
contributi per locazione emergenza sisma del 26/09/97	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Totale	608.175,00	609.175,00	619.175,00

Spese del titolo 1º non ricorrenti	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
beni per consultazione elettorali(cap. Entr. 186)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
altre spese per cons. elett. org.tecnica (cap.Entr. 186)	11.500,00	9.500,00	9.500,00
comp.per indagini statistiche-censimenti (cap.274E.)	7.000,00	0,00	0,00
inter. infrastr. Piano c.le servizi LR27/2000(cap.2354E)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
contr.per locaz. Emerg.sisma del 26/09/97	80.000,00	80.000,00	80.000,00
altre da specificare			
Totale	120.000,00	111.000,00	111.000,00

Il revisore invita a monitorare costantemente le entrate non ricorrenti che risultano molto più consistenti delle spese non ricorrenti.

La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione riporta le informazioni previste dal comma 5 dell'art.11 del D.L.gs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo:
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.
 - Risultano carenti altre informazioni riguardanti le previsioni necessarie per l'interpretazione del bilancio.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

L'Organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2022-2024 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.)

<u>Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP</u>

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto minimo (o dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti previsti dal principio 4/1) previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.L.gs. 118/2011).

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione numero 70 del 31.05.2022.

Sul DUP l'organo di revisione ha espresso parere con verbale n. 5 del 31.05.2022 attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità, pur evidenziando che è stato adottato oltre i termini stabiliti al comma 1 dell'art. 170 del D.L.gs 267/2000.

N.B. Ai fini dell'applicazione del PNRR, per gli enti locali il DUP e la nota di aggiornamento rappresentano strumenti che consentono di integrare l'obiettivo cardine della competitività con la rispettiva programmazione adeguando così il sistema di programmazione e controllo e gli obiettivi 2022-2024, all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il DUP contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:

11 H

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 sono stati deliberati dalla Giunta comunale con atto n. 90 del 03.11.2021, è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.

L'Organo di revisione ha verificato inoltre la compatibilità del cronoprogramma dei pagamenti con le previsioni di cassa del primo esercizio.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento è stato adottato con delibera della Giunta comunale n. 101 del 24.11.2021, redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 21 D. Lgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatarie individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

Su tale atto l'Organo di revisione ha formulato il parere con verbale n. 3 in data 30.05.2022 ai sensi dell'art.19 della Legge 448/2001.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede un parziale reintegro del personale cessato nel corso delle ultime annualità al fine di mantenere un livello qualitativo dei servizi resi dall'Ente nei confronti deali utenti finali.

I fabbisogni di personale nel triennio 2022-2024, tengono conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale e di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 17 marzo 2020 relativo alle "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni".

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 1, non è obbligatorio e non è stato adottato, mentre è stato inserito nel DUP il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 594 Legge 244/2007.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)

Con atto della Giunta Comunale n. 30 del 09/03/2022 è stata effettuata la ricognizione dei beni immobili di proprietà comunale non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di dismissione, ex art. 58 della Legge 133/2008 ed individuazione degli immobili disponibili anni 2022-2024 ed in particolare al suo allegato A) – Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti.

L'Organo di revisione ritiene che quanto riportato a pagina 31 del DUP 2022-2024 sia condivisibile.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2022-2024

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2022-2024, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'Irpef

Il comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura dello 0,8%, soglia di esenzione per redditi fino a euro 10.000,00.

MA

Il comma 2 dell'articolo 57 del Decreto Fiscale ha abrogato l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

IRPEF	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
	2021	2022	2023	2024
	300.000,00	339.095,67	347.762,64	347.762,64

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011.

<u>IMU</u>

La "nuova" Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria è il seguente:

	Esercizio	Previsione	Previsione	Previsione
	2021(assestato)	2022	2023	2024
IMU	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00

TARI

Il gettito stimato per la TARI è il seguente:

	Esercizio 2021 (assestato o rendiconto)	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
TARI	783.000,00	790.106,00	790.106,00	790.106,00

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

L'Ente ha approvato il Piano Economico Finanziario 2022-2025 secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA),n.363 del 4 agosto 2021 e n.459 del 26 ottobre 2021 e determinazione n.2 del 4 novembre 2021 adottando il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 avendo riguardo alla circostanza che le entrate tariffarie per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente più del limite alla variazione annua prevista dall'art.4 della predetta delibera n.363

Nella determinazione dei costi - a partire dall'anno 2018 - ai sensi del comma 653 dell'art.1 della Legge 147/2013 il comune ha tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard secondo le indicazioni contenute nelle "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 predisposte a cura del Mef - Dipartimento delle Finanze.

Tra le componenti di costo è stata considerata la somma di euro 0,00 a titolo di crediti risultati inesigibili (comma 654-bis).

HM

La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio- ordinario (ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

La disciplina dell'applicazione del tributo è stata approvata con regolamento dal Consiglio comunale.

La quota di gettito atteso che rimarrà a carico dell'ente per effetto delle riduzioni/esenzioni del tributo ammonta ad euro 35.009,10.

Il pagamento della TARI non avviene tramite il sistema pago PA ma con F/24.

Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF, all'IMU e alla TARI, il comune non ha istituito altri tributi.

L'imposta di soggiorno non è stata istituita.

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni: entrate recupero evasione

Tributo	Accertamento 2020*	Residuo 2020*	Assestato 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
ICI						
IMU	70.000,00	410.256,06	120.000,00	160.000,00	180.000,00	200.000,00
TASI	30.000,00	155.415,52	70.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
ADDIZIONALE IRPEF						
TARI	1.365,15	1.365,15	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00
TOSAP	2.674,50	39.630,70	2.572,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA PUBBLICITA'	5.534,57	1.488,45	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI TRIBUTI						
Totale	109.574,22	608.155,88	212.572,00	250.000	260.000	270.000
FONDO CREDITI						
DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)			0,00	141.248,38	141.248,38	141.248,38

^{*}accertato 2020 e residuo 2020 se approvato il rendiconto 2020. Il rendiconto 2020 è stato approvato con atto del C.C. n. 9 del 11.06.2021.

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

117

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2020 (rendiconto)	106.063,19	0,00	106.063,19
2021 (assestato)	205.000,00	0,00	205.000,00
2022	190.000,00	0,00	190.000,00
2023	190.000,00	0,00	190.000,00
2024	190.000,00	0,00	190.000,00

N.B. La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

A decorrere dal 1º aprile 2020 le risorse le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni non utilizzate per le predette destinazioni possono essere altresi' utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente *rispetta* i vincoli di destinazione previsti dalla Legge n.232/2016 art.1 comma 460 e smi.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
sanzioni ex art.208 co 1 cds	15.000,00	15.000,00	15.000,00
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE SANZIONI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	1.582,29	1.582,29	1.582,29
Percentuale fondo (%)	7,91%	7,91%	7,91%

HA

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

La somma di euro 5.000,00 per sanzioni ex art.142, comma 12 bis del codice della strada (D.L.gs 30.4.1992 n. 285), spetta alla Provincia.

La somma da assoggettare a vincoli 50% di euro 7.500,00 è destinata per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.L.gs 30.4.1992 n. 285).

Con atto di Giunta n. 58 in data 11.05.2022 la somma di euro 15.000,00 è stata destinata per il 50%, pari ad € 3.750,00 a spese per interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente ed € 3.750,00 finalizzato alla manutenzione delle strade di proprietà dell'Ente e rispetta le finalità di spesa di cui agli articoli 142 comma 12 ter e 208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120 del 29/7/2010.

La Giunta ha destinato euro 0,00 alla previdenza ed assistenza del personale Polizia Municipale.

La quota vincolata è destinata:

- al titolo 1 spesa corrente per euro 7.500,00
- al titolo 2 spesa in conto capitale per euro 0,00.

L'organo di revisione ha verificato che l'ente ha correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018.

La Corte dei conti – Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 1/SEZAUT/2019/QMIG del 21.12.2018 ha enunciato il seguente principio di diritto: "ai fini della corretta quantificazione della quota del 50 % dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all'art. 142, comma 12-bis, del d.lgs. n. 285/1992, attribuita all'ente da cui dipende l'organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all'accertamento e alla notifica delle stese e quelle successive relative alla riscossione della sanzione".

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

Proventi dei beni dell'ente

	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Canoni di locazione	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Fitti attivi e canoni patrimoniali	84.175,00	84.175,00	84.175,00
Altri (specificare)	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI DEI BENI	93.175,00	93.175,00	93.175,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	33.526,52	33.526,52	33.526,52
Percentuale fondo (%)	35,98%	35,98%	35,98%

HA

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Totale	55.000,00	129.000,00	42,64%
trasporti scolastici	15.000,00	56.000,00	26,79%
Centro creativo	0,00	0,00	n.d.
Uso locali non istituzionali	0,00	0,00	n.d.
lampade votive		0,00	n.d.
Servizi turistici	0,00	0,00	n.d.
Parchimetri	0,00	0,00	n.d.
Impianti sportivi	15.000,00	20.000,00	75,00%
Corsi extrascolastici	0,00	0,00	n.d.
Colonie e soggiorni stagionali	0,00	0,00	n.d.
Teatri, spettacoli e mostre	0,00	0,00	n.d.
Musei e pinacoteche	0,00	0,00	0,00%
Mense scolastiche	25.000,00	53.000,00	47,17%
Fiere e mercati	0,00	0,00	0,00%
Casa riposo anziani	0,00	0,00	0,00%

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni di cui sopra è così quantificato:

Servizio	Previsione Entrata 2022	FCDE 2022	Previsione Entrata 2023	FCDE 2023	Previsione Entrata 2024	FCDE 2024
Asilo nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Casa riposo anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiere e mercati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mense scolastiche	25.000,00	662,91	25.000,00	662,91	25.000,00	662,91
Musei e pinacoteche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teatri, spettacoli e mostre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colonie e soggiorni stagionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corsi extrascolastici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impianti sportivi	24.175,00	6.582,48	24.175,00	6.582,48	24.175,00	6.582,48
Parchimetri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasporti funebri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uso locali non istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lampade votive						
Centro creativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
trasporti scolastici	15.000,00	367,52	15.000,00	367,52	15.000,00	367,52
TOTALE	64.175,00	7632.91	64.175,00	7632.91	64.175,00	7.632.91

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

L'organo esecutivo con deliberazione n. 68 del 31.05.2022, allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 42.64%. Sulla base dei dati di cui sopra e tenuto conto del dato storico sulla parziale esigibilità delle rette e contribuzione per i servizi pubblici a domanda è previsto nella spesa un fondo svalutazione crediti di euro 7.612,91.

L'organo di revisione prende atto che l'ente non ha provveduto ad adeguare le tariffe.

Canone unico patrimoniale

L'articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

L'Ente ha previsto nel bilancio l'applicazione del nuovo canone patrimoniale come segue:

	Esercizio 2021 (assestato)	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Canone Unico				
Patrimoniale	28.575,00	36.000,00	42.000,00	50.000,00

Il gettito stimato è il seguente e tiene conto del canone fisso previsto per gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica ai sensi delll'art.1, comma 831 bis, della legge n.160/2019, introdotto dal D.L. n.77/2021:



B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2022-2024 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2021 è la seguente:

	PREVISIONI DI COMPETENZA						
	TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Previsioni Def. 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024		
		770 000 00	045 454 07	700 050 00	700 050 00		
$\overline{}$	Redditi da lavoro dipendente	770.683,90	845.154,37	769.859,32	769.859,32		
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	58.640,72	47.808,04	46.996,54	46.996,54		
103	Acquisto di beni e servizi	1.607.529,02	1.689.482,58	1.600.290,16	1.604.290,16		
104	Trasferimenti correnti	417.798,96	263.157,73	247.995,04	247.995,04		
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00		
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00		
107	Interessi passivi	120.657,17	115.825,08	111.851,60	107.683,85		
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00		
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
110	Altre spese correnti	550.476,49	428.696,04	470.533,00	487.075,20		
	Totale	3.529.786,26	3.394.123,84	3.251.525,66	3.267.900,11		

Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2022/2024, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad € 1.004.487,47, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti escluse (tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali).
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009 di euro 46.062.09.

La spesa indicata comprende l'importo di € 12.751,64 nell'esercizio 2022, di € 14.363,25 nell'esercizio 2023 e di € 14.931.60 nell'esercizio 2024 a titolo di rinnovi contrattuali.

N.B. II Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) con l'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Il Decreto attuativo di tale nuova formulazione (DM 17 marzo 2020) ha fissato la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzionale dei Comuni al 20 aprile 2020. Quindi, a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione (si veda, in proposito, anche il parere emesso con delibera n. 111 del 2020 👭



dalla Corte dei conti sezione regionale per il controllo della Campania), nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale.

Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie:

- 1. <u>Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa,</u> che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato:
- 2. <u>Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia</u>, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza;
- 3. <u>Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata</u>, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti. Si rimanda alla Circolare del 13 maggio 2020 pubblicata l'11 settembre 2020.

L'Ente, con riferimento a quanto previsto dal DI 34/2019, si colloca nella fascia d, il revisore ha rilasciato il parere con verbale n. 3 del 30.05.2022.

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

	Media 2011/2013	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Spese macroaggregato 101	950.487,47	789.595,57	714.300,52	714.300,53
Spese macroaggregato 103	0,00	0,00	0,00	0,00
Irap macroaggregato 102	54.000,00	47.808,04	46.996,54	46.996,54
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)	1.004.487,47	837.403,61	761.297,06	761.297,07
(-) Componenti escluse (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) maggior spesa per personale a tempo indet. Artt.4-5 DM17.3.2020 (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B-C	1.004.487,47	837.403,61	761.297,06	761.297,07

Si evidenzia che, ai sensi del D.M. 17.03.2020, la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-guater e 562, della L. 296/2006.

La previsione per gli anni 2022, 2023 e 2024 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Non ci sono incarichi di collaborazione autonoma.

Spese per acquisto beni e servizi

HM

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:

- a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.L.gs. 50/2016;
- b) l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
- c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'ente.

N.B.

Si evidenzia che la L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato:

- i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6. comma 7 del DI 78/2010)
- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del DI 78/2010)
- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del DI 78/2010)
- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del DI 78/2010)
- i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 13 del DI 78/2010)
- l'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008)
- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del DI 95/2012)
- l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.L.gs. 118/2011 e esempio n. 5

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017 ha modificato il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- dal 2021 per l'intero importo.

L'Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto dell'accantonamento per l'intero importo.

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2022-2024 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata e *corrispondono* con il totale dell'accantonamento effettivo di bilancio indicato nell'allegato c), colonna c).

1//

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

N.B.- Come previsto dall'art. 107 bis del Dl 18/2020 modificato dall'art. 30-bis DL 41/21 a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100.

I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi solo il metodo della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui).

L'ente *ha utilizzato* il metodo della media semplice (applicando l'importo complessivo degli stanziamenti delle entrate individuate una percentuale pari a 100% per le annualità 2022 2023 e 2024. Vedi pagina 40 della nota integrativa).

L'ente si è avvalso nel bilancio di previsione 2022-2024, della facoltà (art. 107 bis DL 18/2020) di effettuare il calcolo dell'ultimo quinquennio per le entrate del titolo 1 e 3 sulla base dei dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

La possibilità di considerare al numeratore il totale degli incassi c/competenza e in c/residui è limitata agli esercizi del periodo considerato in cui non era in vigore la contabilità armonizzata. Con riferimento agli esercizi in cui sono entrati in vigore i nuovi principi, invece, il numeratore è formato solo dalle riscossioni in conto competenza. Sempre con riferimento a questi esercizi armonizzati gli enti hanno facoltà di determinare il rapporto tra incassi di competenza e relativi accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo, in conto residui a valore su accertamenti dell'anno precedente e facendo slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media indietro di un anno:

incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X (*)

Accertamenti esercizio X

(specificare se l'ente si è avvalso di tale facoltà e se ha utilizzato metodi di calcolo diversi).

(* riferimento FAQ Arconet 25 del 26.10.2017 e 26 del 27.10.2017)

Pagina 30 di 40

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione del nuovo ordinamento contabile erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extracontabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

Si fa presente che enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi. (specificare se l'ente si è avvalso di tale facoltà).

N.B.La Legge di Bilancio 2020 (n.160/2019), in tema di FCDE, prevede al comma 80 che "Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti".

In riferimento all'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate l'Ente si trova/ non si trova nelle condizioni di cui all'art.1 co.80 della L.160/2019.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2022-2024 risulta come dai seguenti prospetti:



Esercizio	finanziario 202	22			
TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORI O AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIV O AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,					-3
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	2.671.679,74	259.929,72	259.929,72	0,00	9,73%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	209.180,89	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	492.402,00	62.658,68	62.658,68	0,00	12,73%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	6.205.133,55	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	9.578.396,18	322.588,40	322.588,40	0,00	3,37%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	3.373,262,63	322.588,40	322.588,40	0,00	9,56%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	6.205.133,55	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio	Esercizio finanziario 2023							
TITOLI	BILANCIO 2023 (a)	ACC.TO OBBLIGATORI O AL FCDE (b)	EFFETTIV O AL	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)			
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,								
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	2.706.576,90	261.689,49	261.689,49	0,00	9,67%			
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	147.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	498.402,00	63.944,26	63.944,26	0,00	12,83%			
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.			
TOTALE GENERALE	3.858.366,90	325.633,75	325.633,75	0,00	8,44%			
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	3.352.366,90	325.633,75	325.633,75	0,00	9,71%			
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			

Esercizio	Esercizio finanziario 2024						
TITOLI	BILANCIO 2024 (a)	ACC.TO OBBLIGATORI O AL FCDE (b)	EFFETTIV O AL	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)		
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,							
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	2.732.807,13	263.499,25	263.499,25	0,00	9,64%		
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	133.699,97	0,00	0,00	0,00	0,00%		
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	506.402,00	65.658,35	65.658,35	0,00	12,97%		
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.		
TOTALE GENERALE	3.823.909,10	329.157,60	329.157,60	0,00	8,61%		
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	3.372.909,10	329.157,60	329.157,60	0,00	9,76%		
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2022 - euro 15.000,00 pari allo 0,44% delle spese correnti;

anno 2023 - euro 15.000,00 pari allo 0,46% delle spese correnti;

anno 2024 - euro 15.000,00 pari allo 0,46% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

La quota minima è dello 0,30% oppure dello 0,45% (nelle situazioni di cui all'art. 195 o 222 del TUEL) e la quota massima è pari al 2% del totale delle spese correnti di competenza.

HM

N.B. La metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondo di riserva di cassa

L'ente nella missione 20, programma 1 *ha stanziato* il fondo di riserva di cassa per un importo pari ad euro 50.000,00.

La consistenza del fondo di riserva di cassa *rientra* nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali)

Fondi per spese potenziali

L'Organo di revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20 programma 3 del fondo rischi contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

L'Ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2022-2024 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali.

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali (1):

FONDO	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Accantonamento rischi contenzioso	3.000,00	10.000,00	12.500,00
Accantonamento oneri futuri			
Accantonamento per perdite organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per indennità fine mandato	3.036,00	3.036,00	3.036,00
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	12.571,64	14.363,25	14.931,60
Altri accantonamenti (dest. a confluire nel risult.di amm.ne	0,00	10.000,00	10.000,00
contributo assistenziale ai bisognosi	0,00	20.000,00	30.000,00
fondo urgenze e calamità naturali-sp. c/capitale	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE	18.607,64	67.399,25	80.467,60

Legenda tabella

a) accantonamenti per contenzioso

sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.L.gs. 118/2011), secondo cui l'organo di revisione deve provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti.

b) accantonamenti per indennità fine mandato

sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs.118/2011);

c) accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati

sulla base di quanto disposto dal comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013 e dall'art. 21 commi 1 e 2 del D.L.gs. 19/8/2016 n.175 e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi partecipati.

Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione nell'ultimo rendiconto approvato:

	Rendiconto anno: 2021
Fondo rischi contenzioso	52.740,00
Fondo oneri futuri	0
Fondo perdite società partecipate	9.000,00
Fondo indennità fine mandato sindaco	9.760,00
Aumenti contrattuali pers.dip.	41.445,07
Passività potenziali	75.195,00
Urgenze e calamità naturali	60.000,00

A fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2021) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2020) di almeno il 10%.
 In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio
- se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

L'ente al 31.12.2021 *rispetta* i criteri previsti dalla norma, e pertanto *non è soggetto* ad effettuare l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali, come anche riportato nella nota integrativa al bilancio di previsione 2022-2024 a pagina 35.

Nel caso in cui l'ente non rispetterà i criteri previsti dalla norma si invita l'Ente entro il 28 febbraio ad effettuare la variazione per costituire l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.

L'ente nella missione 20, programma 3 non ha stanziato il fondo garanzia debiti commerciali.

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente:

- ha effettuato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;
- ha posto in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell'esercizio 2021 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.
- **N.B.** Nel caso in cui l'ente debba effettuare l'accantonamento al FGDC, si invita l'Organo di Revisione a soffermarsi sulla natura delle cause e ad effettuare le dovute considerazioni affinchè l'ente provveda a rispettare i tempi di pagamento e alla riduzione del proprio stock di debito commerciale.

ORGANISMI PARTECIPATI

Le partecipazioni detenute dal Comune di Cannara sono di fatto delle micro-partecipazioni con quote societarie inferiori all'1% del capitale della Società.

Con la deliberazione consiliare n. 29 del 28.12.2021 è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.L.gs 19.08.2016 n.175 e s.m.i.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio al 31/12/2020.

Le partecipazioni dell'Ente alla data odierna sono quelle indicate nella tabella di seguito riportata.

Denominazione	Quote di partecipazione	Risultati di Bilancio 2020	Risultati di bilancio 2019	Risultati di bilancio 2018
S.I.A. SPA Soc.Igiene Ambientale	0,17300	29.367,00	75.921,00	100.110,00
SI(e) ENERGIA spa	0,12800	1.204,00	-255.551,00	79.633,00
Umbra Acque spa	0,17000	6.997.535,00	5.829.563,00	4.212.396,00
CONSORZIO ACQUEDOTTI PERUGIA	0,52800	-346.846,00	-471.776,00	-407.718,00
UMBRIA DIGITALE S.C.arl	0,00005	25.114,00	8.689,00	4.553,00

Gli oneri per l'Ente sono di € 360,07 a favore di Umbra Digitale.

Aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, garanzie

L'Organo di revisione prende atto che l'Ente non intende sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie in favore delle proprie società partecipate].

Accantonamento a copertura di perdite

L'organo di revisione ha verificato che l'Ente ha accantonato euro 9.000,00 al Fondo perdite società partecipate nel risultato di amministrazione 2021.

L'Ente, in data 28.12.2021 con delibera del C.c. N. 29, con proprio provvedimento motivato, all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi dell'art. 20 del D.L.gs. n. 175/2016.

L'esito di tale ricognizione è stato comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014:

- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti in data 10/06/2022;
- alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'art.15 del D.L.gs. n.175/2016 in data 09/05/2022.

Garanzie rilasciate

L'Ente non ha rilasciato garanzie a favore degli organismi partecipati dall'Ente.

Spese di funzionamento e gestione del personale (art. 19 D.L.gs. 175/2016)

L'Ente non sostiene oneri per la gestione del personale e spese di funzionamento degli organismi partecipati

HH

SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2022, 2023 e 2024 sono finanziate come segue:

Z = P+Q+R-C-l-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
QUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
/) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa		0,00	0,00	0,00
J) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	6959476,00	906000,00	951000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
.) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
r) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
51) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di egge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	6605133,55	906000,00	951000,00
2) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)	354342,45		-

Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2022-2024 investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie).

L'ente non intende acquisire beni con contratto di locazione finanziaria.

L'organo di revisione ha rilevato che l'ente non ha posto in essere contratti di leasing finanziario e/o contratti assimilati.

INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione *risultano* soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento *rispetta* le condizioni poste dall'art.203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011.

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012, come modificato dall'art. 2 della

legge 164/2016, ha verificato che le programmate operazioni di investimento siano accompagnate dall'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (c° 2).

Elenco mutui per finanziamento investimenti

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio amm.to	Anni di amm.to	Importo totale investimento
Ampliamento cimitero com.le capoluogo	400.000,00	01.01.2023	20	400.000,00
Ampliamento cimitero com.le capoluogo	400.000,00	01.01.2024	20	400.000,00
Ampliamento cimitero com.le capoluogo	500.000,00	01.01.2025	20	500.000,00
TOTALE	1.300.000,00			1.300.000,00

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione

	2020	2021	2022	2023	2024
Residuo debito (+)	2.201.589,14	2.510.668,14	2.673.411,23	2.976.543,47	3.275.702,23
Nuovi prestiti (+)	400.000,00	255.822,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00
Prestiti rimborsati (-)	90.919,64	93.078,91	96.867,76	100.841,24	105.008,99
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	2.510.668,14	2.673.411,23	2.976.543,47	3.275.702,23	3.670.693,24
Nr. Abitanti al 31/12	4.275	4.275	4.275	4.275	4.275
Debito medio per abitante	587,29%	625,36	696,26%	766,25%	858,64%

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2022, 2023 e 2024 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL. Comunque il revisore invita a porre attenzione sull'incremento dei nuovi prestiti che aumentano il debito medio per abitante.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2020	2021	2022	2023	2024
Oneri finanziari	116.450,37	118.036,93	125.955,11	133.542,72	140.793,11
Quota capitale	90.921,00	93.078,91	96.867,76	100.841,24	105.008,99
Totale fine anno	207.371,37	211.115,84	222.822,87	234.383,96	245.802,10

La previsione di spesa per gli anni 2022, 2023 e 2024 per interessi passivi e oneri finanziari



diversi, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.

Incidenza interessi passivi su entrate correnti

	2020	2021	2022	2023	2024
Interessi passivi	116.450,37	118.036,93	125.955,11	133.542,72	140.793,11
entrate correnti	2.994.120,08	3.106.177,77	3.384.777,00	3.200.169,90	3.200.177,40
% su entrate correnti	3,89%	3,80%	3,72%	4,17%	4,40%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

Il comma 557 della Legge di Bilancio 2020 prevede la possibilità di riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli Enti Locali attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato. Le modalità ed i criteri per la riduzione del costo degli interessi, è stabilita con decreto del MEF.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha previsto l'estinzione anticipata dei prestiti.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

- 1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
 - delle previsioni definitive 2022-2024:
 - della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
 - della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
 - di eventuali reimputazioni di entrata;
 - del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
 - <u>della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata, occorre comunque prestare attenzione agli stanziamenti relativi al recupero evasione:</u>
 - dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
 - deali oneri indotti delle spese in conto capitale;
 - degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
 - degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese:
 - dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
 - del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
 - della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
 - della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2022-2024

Pagina 39 di 40

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti.

Pur tuttavia, occorre porre attenzione agli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti che aumentano il debito medio per abitante.

c) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE. Viene comunque raccomandato di monitorare costantemente, anche in considerazione di entrate di più difficile esazione come recupero accertamento ICI/IMU e TARI.

d) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-quinquies dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP, anche se deliberato oltre il termine stabilito dalla Legge;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.L.gs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo.
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2022-2024 e sui documenti allegati.

IL REVISORE UNICO DOTT. MARCO MALIZIA

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2022-2024

Pagina 40 di 40